

comunale, ad esclusione della zona Scalo Ferroviario e Terme.



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE PROVINCIA DI COSENZA

Largo Don Bosco n. 18 - Tel. 0981.953075 - Fax 0981.953171
Codice Fiscale 88000290788 - Partita IVA 01286100787 E-Mail spezzano.albanese@pec.it

Prot. Nr. 2122
Reg. Ord. Nr. 5

Li 26/02/2016

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 04/2006 Prot. 1746 del 18/02/2016 con la quale, a seguito di nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza -Dipartimento di Prevenzione SIAN di Castrovillari Prot. 0022027 del 18/02/2016, si ordinava il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per consumo umano ed alimentare in distribuzione della rete idrica in Loc. San Giovanni e zone limitrofe di questo centro abitato;

RITENUTO procedere in via cautelativa di estendere l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile per consumo umano a tutto il territorio del Capoluogo di questo Comune, fin quando la situazione di cui sopra non rientra completamente nei limiti di legge;

RITENUTA la propria competenza, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ed emessa anche nella qualità di autorità di protezione civile;

Visto il Vigente Regolamento del Servizio Idrico e di Acquedotto;

Visto il D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000, delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per consumo umano ed alimentare in tutto il territorio del Capoluogo del Comune di Spezzano Albanese (ad esclusione dello Scalo e Terme)

DISPONE

- l'acqua può essere utilizzata solo per scopi domestici e pulizia personale (tranne il lavarsi i denti) e ad uso potabile dopo bollitura di almeno dieci minuti;
 - che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e l'affissione in spazi pubblici ed esercizi commerciali;
 - che il divieto venga anche reso noto attraverso comunicazione diretta ai cittadini a cura dei Vigili Urbani e dei volontari di protezione civile;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.
- ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il responsabile del procedimento è l'Arch. I. Agostino Amato;
 - la presente ordinanza conserverà la propria validità fino a revoca espressa;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Regione Calabria entro 60 gg. dalla data di emissione della presente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario a Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

IL SINDACO
(Dott. Ferdinando Nociti)

Fu Mori

Sindaco, a seguito dei valori anomali delle analisi dell'acqua potabile rilevati nella zona S. Giovanni, in via cautelativa ha esteso il divieto di utilizzo dell'acqua potabile a tutto il territorio